

## Direttive sussidiamento centri di formazione regionali per giovani talenti sportivi

### Base legale

- Art. 1, 2, 3, 25 e 26 del Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011 (in seguito Regolamento).

### Definizioni

- Lo sport d'élite (di alto livello) è lo sport di competizione praticato a livello regionale, nazionale e internazionale avente come obiettivo l'ottenimento di una prestazione massimale e assoluta (Sportwissenschaftliches Lexikon, Röthig P., Prohl R., Hofmann Verlag, Schorndorf - pag. 29: "12 Bausteine zum Erfolg");
- i *Piani per la promozione delle giovani leve* sono dei programmi di formazione (di carattere sia sportivo che scolastico) finalizzati a permettere a giovani atleti particolarmente dotati di raggiungere il livello tecnico massimo della loro disciplina sul piano nazionale, ma anche internazionale (oltre agli aspetti squisitamente tecnico e sportivo devono essere considerati anche gli aspetti caratteriale, sociale, ecc.). Questi programmi di formazione, elaborati secondo il concetto di base proposto dall'Associazione Olimpica Svizzera (AOS) per la promozione delle giovani leve / 12 *elementi del successo*, sono concretizzati attraverso la creazione di centri di formazione ("Stützpunkte") per sportivi di talento sul piano nazionale e regionale;
- la *Promozione giovani leve (PGL)* è uno strumento per il sostegno di base dei giovani talenti promossa direttamente dalla Confederazione tramite l'Ufficio federale dello sport (UFSP) e con la collaborazione dell'AOS. Lo scopo della PGL è quello di sostenere e promuovere in modo differenziato la formazione regolare, di elevata qualità e basata sulla prestazione di giovani atleti particolarmente dotati (quadri nazionali e regionali riconosciuti a livello nazionale). Gli aiuti speciali G+S per la PGL consistono nella maggiorazione dell'indennità attribuita per i corsi ordinari G+S;
- la PGL riconosce tre livelli di promozione e più precisamente: corsi di livello 1, 2 e 3. I requisiti richiesti per i singoli livelli sono fissati dall'UFSP. Per i corsi di livello 2 e 3 è riconosciuta un'indennità G+S maggiorata, mentre per i corsi di livello 1 l'indennità applicata è quella usuale prevista per i gruppi d'utenti 1 e 2 (nessun aumento).

### Condizioni quadro

- Sono considerate solo le discipline sportive elencate all'art. 3 cpv. 2 del Regolamento che fanno riferimento ad una federazione cantonale ticinese regolarmente costituita;
- per il riconoscimento delle specialità sportive fanno stato le Direttive dell'AOS (la disciplina sportiva nuoto, ad esempio, comprende tutti gli stili nelle varie distanze e nelle varie categorie; i tuffi, la pallanuoto o il nuoto sincronizzato sono per contro considerati discipline a sé stanti; anche la ginnastica artistica maschile e quella femminile sono considerate discipline a sé stanti);
- sono considerati solo i centri in cui almeno l'80% degli atleti(e) sono domiciliati nel Cantone Ticino;
- a dipendenza della fascia d'età degli atleti(e), gli aspetti legati alla formazione scolastica dovranno essere conformi alle direttive specifiche emanate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

### Sussidio

Visto che la PGL G+S propone un sostegno diretto sulla base delle attività svolte, il sussidio annuo per ogni singolo centro è calcolato moltiplicando l'indennità G+S (Gruppi d'utenti 7) per un fattore di 2. Il sussidio è concesso esclusivamente per i corsi di livello 2 e 3 (fa stato la classificazione con relativa retribuzione decisa dall'UFSP). La determinazione del fattore moltiplicatore è data dal numero di richieste accolte e dalla disponibilità del credito annuo destinato a questo scopo.

**Procedura e modalità di versamento degli aiuti**

- La federazione deve di regola presentare una richiesta formale di sussidio all'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, entro il 30 aprile (discipline prevalentemente invernali), rispettivamente il 30 novembre (discipline prevalentemente estive), dell'anno o della stagione per la quale è domandato il sostegno, corredata dei seguenti documenti:
  - scheda descrittiva del centro;
  - conteggio provvisorio dell'UFSPPO;
  - preventivo finanziario (costi e ricavi);
- il sussidio massimo è fissato in base al conteggio provvisorio dell'UFSPPO; il sussidio definitivo è fissato in base al conteggio finale dell'UFSPPO e non può superare l'importo stabilito sulla scorta del conteggio provvisorio;
- il sussidio annuo ammonta al massimo a fr. 30'000.- per specialità sportiva o categoria d'età; in caso di centri con più specialità o categorie d'età, la federazione può beneficiare al massimo di fr. 60'000.- l'anno;
- il sussidio annuo sarà versato in due rate: la prima, pari a ca. il 60% dell'importo stabilito, all'atto della risoluzione, la seconda dopo la presentazione del conteggio finale dell'indennità G+S;
- l'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione.

Bellinzona, gennaio 2013

Il Capoufficio:

Giorgio Stanga